

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In riferimento alle criticità relative agli interventi da avviare per la rimozione di materiali contenenti amianto, si rappresenta che la ditta a cui sarà assegnato l'incarico di rimuovere suddetti materiali è tenuta ad osservare la seguente procedura:

I. Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è il servizio di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato contenenti amianto nel sito Aci Catena Via S. Nicolò N.4

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, i mezzi d'opera e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

II. Ammontare e durata dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Importo appalto € 10.000,00(diecimila/00)di cui:

Importo a base d'asta: € 9.000,00

Oneri per la sicurezza: €1.000,00

L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo a base d'asta, cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto sommato agli oneri per la sicurezza non ribassabili.

III. Redazione di apposito piano di lavoro da trasmettere all'ASL territorialmente competente

In relazione a quanto stabilito nella circolare 21 dicembre 2011 n. 1285 dell'Assessorato Regionale della Salute - " _Linee Guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate_" - la ditta incaricata, prima dell'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, deve predisporre ex articolo 256, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., il piano di lavoro, da inviare all'ASL territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'articolo 256, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., individuale informazioni che deve contenere il Piano di lavoro.

IV. Allestimento cantiere

L'Appaltatore, prima di dare avvio alle operazioni di rimozione dei materiali contenenti amianto, deve procedere alla delimitazione delle aree circostanti ed interessate dal predetto intervento appositamente segnalate. Qualora necessario, a seconda dell'intervento da eseguire, deve essere previsto anche un luogo ove riporre il materiale contenente amianto rimosso. Non è richiesta unità di decontaminazione in quanto il materiale contenente amianto è compatto e non friabile.

V. Trattamenti preliminari, Confezionamento, carico e trasporto dei rifiuti contenenti amianto e conferimento in discarica

Al fine di prevenire il rischio di dispersione aerea di fibre di amianto, il datore di lavoro, nell'ambito dell'attività di rimozione deve procedere al trattamento preliminare della superficie dei tubi con prodotti incapsulanti/pellicolati. In ogni caso, trattandosi di rifiuti pericolosi, devono essere correttamente imballati ed etichettati e trasportati per mezzo di operatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Cat 5 – e conferiti in discarica. Si rammenta che i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; discarica per i rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella mono-dedicata per rifiuti individuati dal Codice dell'Elenco Europeo dei rifiuti 17.06.05. Per quanto non espressamente indicato si rinvia al Decreto Legislativo n. 121/2020.

VI. Bonifica finale dell'area

Al termine delle operazioni di rimozione, bisogna procedere alla bonifica finale dell'area, con relative operazioni di confezionamento, trasporto con mezzi autorizzati e smaltimento del terreno in impianto autorizzato. Tale operazione deve essere effettuata esclusivamente a mano. Per prassi, il contenuto di ciascun doppio sacco non dovrà superare i 20 Kg ed i sacchi stessi, opportunamente sigillati, dovranno essere posizionati all'interno di big bags, per non più di metà della capienza massima di ognuno. Tutti i big bags dovranno essere contrassegnati con le etichette previste dalla normativa per l'amianto.

VII. Rilascio documentazione prevista dalla normativa vigente

Trasmissione della documentazione attestante le autorizzazioni degli impianti di destino, copia del piano di lavoro, IV copia del formulario.

VIII. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00).

IX. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da atti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o

meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Ai sensi dell'articolo 163 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

X. Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dai rischi sul lavoro. Eventuali sanzioni amministrative comminate alla Stazione Appaltante a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.